

TI_GERICHTE 11.2010.13 vom 30. August 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.13

FR: TI_GERICHTE 11.2010.13 du 30 août 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2010.13 del 30 agosto 2013

Regeste

Liquidazione del regime dei beni e suddivisione degli averi previdenziali

Erwägungen

E. 1

La causa è stata trattata con la procedura dell'art. 423 CPC ticinese, cui soggiacevano tutte le sentenze del divorzio su richiesta unilaterale comunicate anteriormente al 1° gennaio 2011 (art. 405 cpv. 1 CPC; DTF 137 III 130 consid. 2). In concreto la sentenza del Pretore è stata intimata il 23 dicembre 2010 ed è pervenuta alla patrocinatrice dell'appellante il giorno successivo. Introdotto 20 giorni dopo la fine delle ferie natalizie (art. 133 cpv. 1 lett. a e 423 b cpv. 1 CPC ticinese), il 20 gennaio 2010, l'appello in esame è dunque tempestivo.

E. 2

Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il vicendevole riparto degli averi previdenziali acquisiti dai coniugi durante il matrimonio e il contributo alimentare chiesto dalla moglie dal novembre del 2005 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Sta di fatto che a quest'ultimo riguardo il Pretore non ha statuito. Nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata egli ha deciso che “nessun contributo alimentare ex art. 125 CC è dovuto tra le parti” (né l'uno né l'altro coniuge aveva chiesto per altro contributi a norma dell'art. 125 CC), ma sul contributo provvisorio postulato dalla moglie per la durata della causa il giudizio appellato è silente. Certo, nel caso in cui il giudice omettesse di pronunciare su domande formulate l'art. 340 lett. a CPC ticinese prevedeva il rimedio della revisione (da far valere, ove possibile, mediante appello: art. 341 cpv. 1 CPC ticinese). Nel quadro del divorzio tuttavia il Pretore non è incorso in alcuna omissione. Ha trascurato di regolare l'assetto provvisorio in materia di contributi alimentari. E un conto è la causa di merito, mentre un altro è l'assetto provvisorio. Le due procedure sono distinte, al punto che il merito poteva cadere in perenzione indipendentemente dalla cautelare (Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c; Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 351 CPC). Ciò premesso, questa Camera non può statuire su domande che il Pretore deve ancora giudicare. Al proposito l'appello va dichiarato irricevibile per difetto di decisione impugnata. Spetterà a AP 1 rivolgersi al Pretore e sollecitare l'emanazione di un decreto cautelare per il contributo di mantenimento chiesto pendente causa.

E. 3

Per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione agli acquisti, il Pretore ha accertato l'esistenza di tre conti intestati al marito presso la Banca _____ (doc. P, DD1, DD2, DD3), di un conto privato in euro aperto dopo l'inoltro dell'azione di divorzio (quindi non considerato), di un conto privato in franchi il cui saldo al momento del

matrimonio (3 dicembre 2004) era di fr. 32 569.40 e il 19 giugno 2007 (data dell'inoltro dell'azione) di fr. 15 673.40, di fr. 20 000.– prelevati dal marito per la costituzione dello studio legale e di un conto corrente in dollari aperto durante l'unione coniugale il cui saldo ammontava il 19 giugno 2007 a fr. 16 853.43 (doc. HH). Onde un aumento complessivo degli averi depositati su conti del marito di fr. 19 957.40 (fr. 3104.– più fr. 16 853.43). Dal canto suo la moglie constava essere titolare di tre conti (un conto corrente postale, un conto presso _____ e un conto presso la Banca _____) con saldi attivi il 19 giugno 2007 di complessivi fr. 8980.30, i quali dal matrimonio avevano registrato un aumento di fr. 7572.80. Il marito avrebbe dovuto quindi versare alla moglie un conguaglio di fr. 6192.30. Il Pretore ha nondimeno computato in favore di lui la metà dei fr. 11 250.– prelevati dalla moglie su un conto del marito poco prima della separazione (sopra, lett. B). Ne è risultato un saldo di fr. 567.30 in favore della moglie, che il Pretore, vista l'esiguità dell'importo, ha rinunciato ad attribuire “per ragioni di equità” (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). Invocando la documentazione fiscale agli atti l'appellante sostiene che il 31 dicembre 2004 i coniugi potevano contare su una sostanza di fr. 105 262.–, passata il 31 dicembre 2005 a fr. 154 739.–, onde un aumento di fr. 49 477.–. Dal contratto di mantenimento in favore del figlio E _____ (doc. MM), avuto dal marito fuori del matrimonio, risulta inoltre che alla fine del 2008 AO 1 aveva accantonato fr. 100 000.– di risparmi. Dopo il 2005 egli avrebbe messo da parte, quindi, circa fr. 17 500.– l'anno. L'appellante rivendica di conseguenza la metà di tali risparmi, di fr. 49 477.– sino alla fine del 2005, di fr. 17 500.– sino alla fine del 2006 e di fr. 8750.– sino a metà giugno del 2007, per complessivi fr. 37 863.–, ai quali aggiunge la metà di fr. 20 000.– che il marito ha destinato alla costituzione dello studio legale, per una pretesa di complessivi di fr. 47 863.–. In ogni caso la moglie pretende il versamento dei fr. 567.30 calcolati dal Pretore, che nessun motivo di equità giustifica di rifiutarle. Nelle sue osservazioni l'attore obietta che il risparmio di fr. 100 000.– accantonato alla fine del 2008, importo ch'egli contesta, si riferisce a quanto egli ha accantonato fino ad allora e non solo dal 2005 in poi. a) Lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisivo per accertare gli acquisti dei coniugi (compresi gli averi bancari e postali) è in concreto il 19 giugno 2007. A quel momento il maggior saldo dei conti bancari del marito a contare dal matrimonio al 19 giugno 2007 ammontava effettivamente a quanto ha stabilito il Pretore (fr. 19 957.40), ciò che la moglie non contesta. È vero che nel 2005 la sostanza del marito era lievitata rispetto al 2004 di fr. 49 477.– (doc. T), ma il 19 giugno 2007 essa risultava essere stata parzialmente consumata, riducendosi alla cifra accertata dal Pretore. Poco giova l'indicazione di risparmi per fr. 100 000.– data dal marito alla Commissione tutoria regionale 8 all'atto di firmare il contratto di mantenimento in favore di E _____, nel febbraio del 2009 (doc. MM), mancando ogni indicazione sul periodo in cui tale somma sarebbe stata accantonata. Il calcolo teorico dell'appellante sugli importi accumulati dopo il 2005, per altro fondato su dati fiscali che considerano tutti gli attivi dei coniugi senza distinguere tra beni propri e acquisti, si rivela dunque destituito di riscontri oggettivi. Nelle condizioni descritte l'importo chiesto dalla moglie non può essere inserito fra gli acquisti del marito (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto chiedere la reintegra di tale somma negli acquisti medesimi (art. 208 CC) ove avesse reso verosimile l'elargizione di liberalità senza il suo consenso, da parte del marito, nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) oppure l'intenzione del marito di sminuire la sua partecipazione agli acquisti (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). Indizi sufficienti per conclusioni del genere, tuttavia, non si ravvisano. Su questo punto la

sentenza del Pretore resiste dunque alla critica (cfr. I CCA, sentenza inc.11.2007.10 del 18 giugno 2008, consid. 2). b) L'appello va accolto invece nella misura in cui AP 1 si duole che il Pretore non le ha attribuito, “per ragioni di equità”, il conguaglio di fr. 567.30 risultante dalla compensazione dei rispettivi crediti coniugali in liquidazione del regime dei beni. Mal si intravede per vero – né il Pretore menziona – quali ragioni di equità indurrebbero nella fattispecie a scostarsi dal principio della ripartizione paritaria dell'aumento degli acquisti prescritto dall'art. 215 cpv. 1 CC.

E. 4

In merito al riparto degli averi pensionistici il Pretore ha reputato una suddivisione a metà fra i coniugi manifestamente iniqua, sia perché la vita in comune è durata pochi mesi (dal 3 dicembre 2004 all'aprile 2005), sia perché la moglie ha deciso unilateralmente di non più lavorare, riprendendo un'attività lucrativa al 60% solo nel 2007 (onde l'esiguità dei suoi averi previdenziali), sia perché AP 1 può recuperare un'adeguata previdenza estendendo il suo grado d'occupazione dal 60 al 100%. Inoltre – ha epilogato il Pretore – da quando ha avviato un'attività indipendente il marito non è più sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria, mentre i risparmi da lui accumulati con i suoi redditi rientrano già nello scioglimento del regime matrimoniale (sentenza impugnata, pag. 6 nel mezzo). a) L'appellante fa valere che i coniugi avevano organizzato la comunione domestica in modo classico, motivo per cui essa aveva cessato l'attività lucrativa e si era sottoposta a una cura del diabete per agevolare una gravidanza. Se non che, poco prima del matrimonio religioso (fissato per il 4 giugno 2005) il marito le avrebbe detto di averla sposata “per errore”, determinando in lei un crollo psicofisico che le ha impedito di riprendere subito un'attività lucrativa, come attestano i certificati medici agli atti. L'appellante soggiunge che con la sua formazione di igienista dentale difficilmente essa potrà assicurarsi un'adeguata previdenza professionale, a differenza del marito che con la sua attività di avvocato potrà garantirsi un adeguato futuro. La convenuta contesta altresì che il vicendevole riparto a metà delle prestazioni d'uscita sia iniquo, sottolineando che da quasi tre anni anch'essa accumula averi di previdenza, i quali andranno suddivisi come quelli del marito. Nelle sue osservazioni AO 1 ritiene per contro che il mancato riparto degli averi previdenziali sia giustificato dall'abusiva e manifesta resistenza della convenuta, la quale ha procrastinato a oltranza la causa di divorzio rispetto ai cinque mesi di vita in comune. b) Come ha ricordato il Pretore nella sentenza impugnata, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ognuno di loro ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Dandosi crediti reciproci, si divide soltanto la differenza fra questi due crediti (art. 122 cpv. 2 CC). Il giudice può rifiutare la divisione, in tutto o in parte, solo ove essa “appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio” (art. 123 cpv. 2 CC). Quest'ultima norma va applicata in modo restrittivo, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato. Oltre che per manifesta iniquità, il giudice può rifiutare la suddivisione anche per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), ipotesi da ravvisare nondimeno con grande riserbo. Per altri motivi di esclusione non v'è spazio (DTF 136 III 454 consid. 4.5.1, 135 III 155 consid. 6.1 con rimandi di dottrina e giurisprudenza). c) Nel caso specifico la liquidazione del regime dei beni e la situazione economica dei coniugi dopo il divorzio non lasciano intravedere elementi tali da far risultare “manifestamente iniquo” un riparto paritario della prestazione d'uscita maturata dai coniugi durante il matrimonio. Intanto perché non si può

dire che in concreto la liquidazione del regime dei beni avvantaggi manifestamente un coniuge rispetto all'altro, ove appena si consideri la modesta entità del conguaglio dovuto dal marito alla moglie (sopra, consid. 3b). Inoltre perché la situazione economica di AO 1 dopo il divorzio è senz'altro migliore rispetto a quella della moglie, l'interessato stesso ammettendo che all'inizio del 2009 egli poteva beneficiare di risparmi per fr. 100 000.– (doc. MM), poco importa se “estranei al matrimonio”. Per di più, con la sua attività indipendente egli consegue redditi di circa fr. 10 000.– mensili (doc. MM), mentre la convenuta dispone di conti bancari per appena fr. 8980.30 e guadagna circa fr. 3000.– mensili. Quanto al fatto che AP 1 possa ricostituirsi un'adeguata previdenza estendendo l'attività lucrativa, ciò non rende manifestamente iniqua la condivisione degli averi previdenziali acquisiti durante il matrimonio. La fattispecie non denota, pertanto, gli estremi dell'art. 123 cpv. 2 CC. d) Si aggiunga che – come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – la brevità della vita in comune (durata nel caso precipuo cinque mesi circa, fino al maggio del 2005) non è un motivo sufficiente per derogare al principio secondo cui le prestazioni d'uscita maturate durante il matrimonio (fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) vanno ripartite in modo paritario tra i coniugi senza riguardo alla suddivisione dei compiti da loro assunta durante la comunione domestica, anche se il divorzio è pronunciato a distanza d'anni (DTF 136 III 453 consid. 4.3 e 4.5.3 con rimandi). Identico principio è stato ribadito da questa Camera per quanto riguardava l'“indennità adeguata” dovuta da un coniuge all'altro in virtù dell'art. 124 cpv. 1 CC (I CCA, sentenza inc. 11.1999.148 dell'8 agosto 2011, consid. 3e con richiami). Nulla muta poi che in concreto la moglie non abbia ripreso subito un'attività lucrativa dopo la separazione e attualmente lavori solo al 60% (DTF 129 III 579 consid. 4.3). AO 1 eccepisce che, comunque sia, il mancato riparto delle prestazioni d'uscita deciso dal Pretore si giustifica perché la moglie ha manifestamente abusato dei suoi diritti protraendo la causa oltre misura. L'allegazione tuttavia non è sostanziata né trova conferma negli atti. Non può dunque trovare accoglimento. e) In caso di mancato accordo sull'ammontare delle prestazioni d'uscita da suddividere il giudice del divorzio si limitava, fino al 31 dicembre 2010, a fissare la percentuale spettante a ogni coniuge (art. 142 cpv. 2 vCC; DTF 135 V 232; v. anche: RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). L'ammontare era fissato in seguito dal giudice competente secondo la legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (art. 142 cpv. 2 vCC), che nel Cantone Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP; v. anche l'art. 8 cpv. 1 LALPP). Nel quadro del sindacato odierno si indicherà unicamente, quindi, il principio della suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi durante il matrimonio, dal 3 dicembre 2004 al 22 gennaio 2010, giorno in cui la sentenza di divorzio del 23 dicembre 2009 (non appellata sul principio dello scioglimento del matrimonio), è passata in giudicato (art. 148 cpv. 1 vCC; S pahr, in: Commentaire romand, CC I, n. 18 ad art. 148). Non appena l'odierna sentenza avrà acquisito carattere definitivo, il fascicolo processuale sarà trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale determinerà, previa compensazione dei reciproci crediti (art. 122 cpv. 2 CC), l'importo da trasferire e le modalità di trasferimento all'istituto di previdenza del coniuge creditore.

E. 5

Gli oneri del pronunciato odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante esce vittoriosa sul riparto della previdenza professionale e quasi interamente sconfitta sulla liquidazione del regime dei beni (ottenendo fr. 567.30 in luogo dei fr. 47 863.– richiesti). La questione dei contributi di mantenimento rimane

estranea, invece, all'attuale giudizio (sopra, consid. 2). Nel complesso, tenuto conto del valore limitato della controversia relativa alla previdenza professionale (durante il matrimonio il marito, che ha lavorato a tempo pieno, ha accumulato non più di fr. 10 528.80 [doc. Z]), si giustifica di porre gli oneri processuali per nove decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico del marito, al quale l'appellante rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato odierno impone altresì di modificare il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di prima sede, che vanno suddivise in base alla medesima chiave di riparto.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

2. In liquidazione del regime dei beni matrimoniali AO 1 è condannato a versare a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la somma di fr. 567.30 con interessi al 5% dall'emanazione della sentenza medesima. 3. AP 1 e AO 1 hanno reciprocamente diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata presso il rispettivo istituto di previdenza professionale durante il matrimonio, dal 3 dicembre 2004 al 22 gennaio 2010. Passato in giudicato il presente dispositivo, gli atti saranno trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, che fisserà l'importo da trasferire e le modalità di trasferimento all'istituto di previdenza del coniuge creditore. 5. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'attore, sono poste per nove decimi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1800.– per ripetibili ridotte. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1450.– b) spese fr. 50.– fr. 1500.– sono posti per nove decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1700.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).